



COMUNE DI OLIVA GESSI

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Reg. Delib.
Del 28-03-2018

COPIA

Numero 54 Reg. Pubbl.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IMU - TASI E TARI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 21:30, presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

ASCAGNI GIUSEPPE	A	VERSIGLIA ALESSANDRO	P
MAZZOCCHI LUIGI	P	BERGAMASCO MARIA	A
DEFILIPPI ANDREA	P	MASCHERPA PIETRO	P
REPOSSI MARIA PAOLA	P	SALERI MARCO	P
MILANESI VITTORIO	P	BIGONI GIORGIO	P
SCARABELLI ALESSANDRA	P		

Totale presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor DEFILIPPI Dott. Andrea, in qualità di VICE SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor GUAZZI Dott. Andrea, il quale dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IMU - TASI E TARI PER L'ANNO 2018.

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto 29 Novembre 2017 che ha differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO che con successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 9 febbraio, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. Il provvedimento è stato adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 7 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»* e che *«La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4,*

comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONFERMATA quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote dei tributi locali vigenti nel 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, era stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potesse mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 37, lett. b) L. 27 dicembre 2017 n. 205 è stata confermata anche per l'anno 2018 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata per gli anni 2016 e 2017, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 3 del 29 Marzo 2017, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che - a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali - il Comune dovrà continuare ad applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di determinare quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO inoltre, per garantire la continuità nelle decisioni in precedenza adottate da parte del Comune e per contenere il livello della pressione tributaria in coerenza con quanto previsto dal sopraccitato art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208 e ss. mm. ii., di stabilire una specifica aliquota agevolata applicabile agli immobili già concessi in comodato ed alle relative pertinenze che, non rientrando nella fattispecie disciplinata dall'articolo 14 del regolamento (in vigore dal 1° gennaio 2016) e non avendo quindi diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile, rispettino i requisiti dettati a livello regolamentare dal Comune negli anni precedenti, con riferimento agli immobili ad uso abitativo concessi in comodato, dando atto che il relativo minor gettito rimarrà a carico integrale del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2016 e nel 2017:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale:	<u>Esclusi dall'IMU</u>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011:	4 (quattro) per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (art. 14 regolamento comunale):	7,6 (sette virgola sei) per mille, <u>con</u> riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze già concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare (art. 14, comma 7), <u>senza</u> diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile:	4,6 (quattro virgola sei) per mille
Aliquota per le aree edificabili:	7,6 (sette virgola sei) per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431:	7,6 (sette virgola sei) per mille, da ridurre al 75 per cento [aliquota applicabile 5,70 (cinque virgola settanta) per mille]
Aliquota per tutti gli altri fabbricati:	7,6 (sette virgola sei) per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola (muniti dell'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia delle Entrate/Ufficio del Territorio) e Terreni, sia agricoli che incolti:	<u>Esclusi dall'IMU</u> (Il territorio del Comune di Oliva Gessi è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani)

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo sia costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per

un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e 2017 nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 2 del 29 Aprile 2016;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Codice di Bilancio-Capitolo	Costi €
Illuminazione pubblica	10.05-1.04.01.02.005-3081	4.500,00
Cura del verde pubblico	10.05-1.04.01.02.005-3020/1	6.000,00
Sgombero neve	10.05-1.04.01.02.005-3045	1.731,00
Videosorveglianza	01.03-1.04.01.02.005-2/2	3.300,00
Anagrafe	01.07-1.04.01.02.005-500/3	2.983,00
TOTALE		18.514,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applichi ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale accatastati in Cat. D10, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nello scrivente Comune;

CONSIDERATO che nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015 il Comune non aveva previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, alcuna specifica riduzione;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,	Esclusi dalla TASI
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale:	
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011:	1,00 (uno) per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale accatastati in Cat. D10:	0,00 (zero) per mille
Aliquota per le aree edificabili:	1,00 (uno) per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431:	1,00 (uno) per mille, da ridurre al 75 per cento [aliquota applicabile 0,75 (zero virgola settantacinque), per mille]
Aliquota per tutti gli altri fabbricati:	1,00 (uno) per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 e della Legge 205/2017 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2018 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e ss. mm. ii. e reiterata anche per il 2018 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune debba determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 - 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva la possibilità di individuare una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con propria precedente deliberazione adottata in questa stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018, redatto dal Gestore del Servizio Broni Stradella S.p.A. e completato dal Servizio Tributi, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2018 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, 2016 e 2017, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2018 le modalità di calcolo delle tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015, che garantiscono, sulla base del citato Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO, a fronte delle disposizioni sopra enunciate, approvare per l'anno 2018 le tariffe relative alla TARI riportate, suddivise per categorie, nei seguenti prospetti:

Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	4.831,00	0,84	36,00	1,00	0,372528	66,227547
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	8.422,70	0,98	44,83	1,80	0,434617	119,209585
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	2.326,30	1,08	16,17	2,00	0,478965	132,455095
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1.008,00	1,16	7,00	2,60	0,514444	172,191624
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	322,00	1,24	2,00	2,90	0,549923	192,059888
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE USO STAGIONALE	351,00	0,84	3,00	0,80	0,372528	52,982038
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONE USO STAGIONALE	929,00	0,98	5,00	1,44	0,434617	95,367668
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONE USO STAGIONALE	188,00	1,08	2,00	1,60	0,478965	105,964076
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZIONE USO STAGIONALE	199,00	1,16	1,00	2,08	0,514444	137,753299
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE USO STAGIONALE	56,00	0,84	1,00	0,60	0,372528	39,736528
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZIONE USO STAGIONALE	117,00	1,16	1,00	1,56	0,514444	103,314974
1 .4	USO DOMESTICO-	70,00	1,16	1,00	2,60	0,514444	0,000000

QUATTRO COMPONENTI- ABITAZIONE USO STAGIONALE						
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

UtENZE non domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzion e kg/m anno (per attribuzion e parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabil e	
2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, L UOGHI DI CULTO	80,00	0,51	4,20	0,380704	0,631351	
2 .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	8,00	1,13	9,30	0,843522	1,397992	
2 .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	46,00	1,16	9,48	0,865916	1,425050	
2 .14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3.751,00	0,43	3,50	0,320986	0,526126	
2 .14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Utente produttore	470,00	0,43	2,45	0,320986	0,368288	

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO che, a fronte della predetta disposizione, il Comune rende disponibili ai contribuenti i modelli di pagamento dell'IMU e della TASI preventivamente compilati e previa espressa richiesta, mentre procede autonomamente all'invio a tutti i contribuenti dei modelli per il versamento della TARI;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconti	1 ^a rata: 16 maggio 2 ^a rata: 16 agosto
	Saldo	3 ^a e ultima rata: 16 novembre
	Versamento in unica soluzione	16 agosto

VISTI i Regolamenti comunali della IUC, per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvati con propria deliberazione n. 2 in data 29 Aprile 2016;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	n. 9
CONSIGLIERI votanti	n. 9
CONSIGLIERI astenuti	n. =
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	n. =

DELIBERA

- DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'**Imposta unica comunale (IUC)**, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale:	<u>Esclusi dall'IMU</u>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011:	4 (quattro) per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (art. 14 regolamento comunale):	7,6 (sette virgola sei) per mille, <u>con</u> riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze già concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare (art. 14, comma 7), <u>senza</u> diritto alla riduzione del 50 per cento della base imponibile:	4,6 (quattro virgola sei) per mille
Aliquota per le aree edificabili:	7,6 (sette virgola sei) per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431:	7,6 (sette virgola sei) per mille, da ridurre al 75 per cento [aliquota applicabile 5,70 (cinque virgola settanta) per mille]

Aliquota per tutti gli altri fabbricati:	7,6 (sette virgola sei) per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola (muniti dell'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia delle Entrate/Ufficio del Territorio) e Terreni, sia agricoli che incolti:	<u>Esclusi dall'IMU</u> (Il territorio del Comune di Oliva Gessi è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani)

2. **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. **DI RIMANDARE** alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;
4. **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla **TASI**, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale:	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011:	1,00 (uno) per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale accatastati in Cat. D10:	0,00 (zero) per mille
Aliquota per le aree edificabili:	1,00 (uno) per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431:	1,00 (uno) per mille, da ridurre al 75 per cento [aliquota applicabile 0,75 (zero virgola settantacinque), per mille]
Aliquota per tutti gli altri fabbricati:	1,00 (uno) per mille

5. **DI STABILIRE** che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
6. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

7. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 28,16 per cento, considerando l'aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2018;

8. **DI DETERMINARE** per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (**TARI**):

Tassa sui rifiuti (TARI)

Utenze domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	4.831,00	0,84	36,00	1,00	0,372528	66,227547
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	8.422,70	0,98	44,83	1,80	0,434617	119,209585
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	2.326,30	1,08	16,17	2,00	0,478965	132,455095
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1.008,00	1,16	7,00	2,60	0,514444	172,191624
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	322,00	1,24	2,00	2,90	0,549923	192,059888
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE USO STAGIONALE	351,00	0,84	3,00	0,80	0,372528	52,982038
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONE USO STAGIONALE	929,00	0,98	5,00	1,44	0,434617	95,367668
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONE USO STAGIONALE	188,00	1,08	2,00	1,60	0,478965	105,964076
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZIONE USO STAGIONALE	199,00	1,16	1,00	2,08	0,514444	137,753299
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE USO STAGIONALE	56,00	0,84	1,00	0,60	0,372528	39,736528
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZIONE USO STAGIONALE	117,00	1,16	1,00	1,56	0,514444	103,314974
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZIONE USO STAGIONALE	70,00	1,16	1,00	2,60	0,514444	0,000000

Utenze non domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	80,00	0,51	4,20	0,380704	0,631351

2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	8,00	1,13	9,30	0,843522	1,397992
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	46,00	1,16	9,48	0,865916	1,425050
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3.751,00	0,43	3,50	0,320986	0,526126
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Utente produttore	470,00	0,43	2,45	0,320986	0,368288

Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

9. **DI STABILIRE** che la riscossione dell'**Imposta unica comunale (IUC)** dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconti	1^ rata: 16 maggio 2^ rata: 16 agosto
	Saldo	3^ e ultima rata: 16 novembre
	Versamento in unica soluzione	16 agosto

10. **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 16 agosto c.a.;
11. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di sopravvenute norme statali in merito;
12. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
13. **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
14. **DI PROVVEDERE** ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e ss. mm. ii. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii.;

15. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

CONSIGLIERI presenti	n. 9
CONSIGLIERI votanti	n. 9
CONSIGLIERI astenuti	n. =
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	n. =

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE: Favorevole

Oliva Gessi, 17-03-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to REPOSSI Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE: Favorevole

Oliva Gessi, 17-03-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to REBASTI LUIGI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DEFILIPPI Dott. Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUAZZI Dott. Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal giorno 20-04-2018 al giorno 05-05-2018, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69).

Oliva Gessi, li 20-04-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to REPOSSI Antonio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Oliva Gessi, li 20-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
GUAZZI Dott. Andrea

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
- E' divenuta esecutiva il 01-05-18, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Oliva Gessi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GUAZZI Dott. Andrea

Copia/estratto di documento informatico prodotto con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014) e ss. mm. ii.
